STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
ALBATROS ODV - per la promozione del benessere Psichico

ART. 1 - L'Associazione di volontariato denominata "ALBATROS ODV - per la promozione del benessere Psichico , più avanti chiamata per brevità Associazione, con Sede Legale in Uzzano (PT) è disciplinata dal presente Statuto .
Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello Statuto Sociale. Il presente Statuto è interpretato nel rispetto dei principi generali della Costituzione Italiana e della legislazione vigente, secondo le norme di interpretazione dei contratti ed in ottemperanza a quanto previsto dalla norma di cui all'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile.

ART. 2 - L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti i principi: assenza del fine di lucro diretto e indiretto, democraticità della struttura, elettività gratuità delle cariche associative, gratuità delie prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'assemblea ordinaria dei soci; le cariche a interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente; segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci.

ART 3 - L'Associazione opera in maniera specifica, dedicando la sua attività a soggetti in condizioni di disagio sociale e psichico. Promuove ed attua progetti nel campo della prevenzione del disagio sociale e giovanile, con l'intenzione di favorire percorsi di integrazione sociale e di realizzazione del benessere individuale.

ART. 4 - ;L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

2) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

3) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,

4) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'associazione in particolare:

a) accoglie, ascolta, supporta moralmente ed indirizza I familiari di pazienti con disagio mentale;
b) promuove l'inserimento nel tessuto sociale di persone svantaggiate a causa del disagio psichico attraverso iniziative e progetti di carattere sociale e sanitario;
e) tutela e garantisce il pieno diritto di cittadinanza delle persone di cui al punto a);
d) opera per il superamento di tutte le situazioni che producano emarginazione e stigma;
e) sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di considerare il disagio psichico non un fatto individuale ma collettivo superabile attraverso l'impegno di tutti per migliorare le condizioni di vita di chi ne è colpito;
f) instaura rapporti di collaborazione con Enti Pubblici Territoriali, Associazioni ed Organizzazioni che si ispirano alle medesime finalità anche in campo nazionale ed internazionale;
g) vigila affinché vengano rispettate norme, leggi, · regolamenti e programmi emanati dalle autorità nazionali ed internazionali in materia di tutela e sviluppo psicosociale di persone colpite da disagio psichico;
h) interviene con tutti i mezzi civili e democratici affinché nell'organizzazione sociale, culturale e sportiva del territorio i disabili

non siano discriminati ma trovino nel tessuto strutturale e relazionale di vita una stimolazione favorevole al loro inserimento;
i) favorisce, organizza, promuove convegni, seminari e ogni altra attività formativa ed informativa tesa a superare gli ostacoli legislativi, politici, culturali e di ogni altra natura che impediscono una piena e reale integrazione dei soggetti di cui al punto a);
l) sollecita le Istituzioni Pubbliche per la creazione e gestione di percorsi assistenziali adeguati di tipo socio-educativo, assistenziale, terapeutico, riabilitativo, socio-sanitario, rivolti ai disabili psichici, in collaborazione con gli Enti e Servizi Pubblici dei territori;
m) sollecita le istituzioni pubbliche a collocare la riabilitazione sempre più nei luoghi di vita e di relazione degli utenti, in modo da contribuire alla riparazione della frattura nella loro esperienza di vita rappresentata dalla sofferenza psichica.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI

ART. 5 -Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione.Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Se la delibera del Consiglio Direttivo è di accoglimento deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.
I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno oltre il diritto di esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 gg al Presidente dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di: rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 - La qualifica di socio si perde per: 1) decesso; 2)mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità;
3) dimissioni; 4) espulsione per i seguenti gravi motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; 5) per gravi danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro grave caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

ART. 7 - Contro ogni provvedimento motivato di espulsione del Consiglio Direttivo ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ART.8 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile

ART.9 - Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ORGANI SOCIALI

ART. 10 - Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio Direttivo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 - L'Assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il Consiglio deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.
La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

ART. 12 - L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal

Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART.13 - L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei soci con diritto di voto.E' previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di tele comuncazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica , purche' sia possibile verificare l'identita' dell'associato che partecipa e vota, e sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento,trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e sarà necessario il voto favorevole dei ¾ degli associati.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa massimo tre deleghe per ciascun socio.

ART.14 - L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga

presentata alla sua attenzione e in particolare: a)nomina (o sostituzione) degli organi sociali; b) approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo; c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere; d) redazione modifica-revoca di regolamenti interni; e) deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 15 - Le variazioni dello Statuto e dell'atto costitutivo devono essere approvate da un'assemblea straordinaria.

ART. 16 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 17 - Il Consiglio Direttivo è formato da 4 a 9 membri (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, ecc.) e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e può venire rieletto per altri 3 anni. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate : si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. E' previsto l'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purche' sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota , e sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 18 - Compiti del Consiglio direttivo:
È di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri

organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo: a) eseguire le delibere dell'assemblea; b) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea; c) predisporre il rendiconto annuale; d) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale; e) deliberare circa l'ammissione dei soci; f) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci; g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali; h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

ART. 19 - I compiti principali del Presidente sono: a) rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa; b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo; c) deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria; d) deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART/ 20 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:
-contributi dei soci
-contributi di privati
-contributi dello Stato, di Enti o di ilstituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
-contributi di organismi internazionali;
-donazioni o lasciti testamentari;
-rimborsi derivanti da convenzioni;
-entrate derivanti da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del codice del terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
-beni mobili e immobili;
-donazioni, lasciti o successioni.

In caso di donazione o di messa a disposizione di immobili, da parte di privati o enti pubblici, l'Associazione ne proporrà la destinazione d'uso a seconda delle necessità del momento.

ART. 21 - L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere depositati nella sede dell'organizzazione 30 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 22 - Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione. ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23- La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione dell'assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività,a favore previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI

ART. 24 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

LA PRESIDENTE

Pepe Or

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Favara

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE ALBATROS O.

Il giorno 26/02/2021 alle ore 17,00 presso la sede operativa in Buggiano Via Pistoiese n 142, in seconda convocazione si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di volontariato Albatros Onlus, con sede legale in Uzzano Via A. Moro n 64, convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Proposta di modifica denominazione e statuto sociale per adeguamento D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore"
2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza della Sig.ra Rita Gargiulo, la quale chiama alle funzioni di Segretaria la Sig.ra Jean Smalley

La Presidente rileva che la riunione è stata convocata, in parte in presenza e in parte con modalità telematica nel rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, e che sono presenti n 6 soci in presenza e n 19 soci con modalità telematica e in complessivamente n 25 soci

Pertanto ai sensi del vigente Statuto l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Favara

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che è stato necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per modificare denominazione e statuto sociale per adeguarli al D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore"
Successivamente dà lettura della proposta di modifica.
Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dalla Presidente.
Al termine l'assemblea con voto unanime delibera di approvare la proposta di modifica denominazione dell'Associazione e Statuto Sociale presentata, pertanto il nuovo nome dell'Associazione sarà "ALBATROS ODV - PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICHICO - ed il nuovo statuto sarà quello allegato al presente verbale.
La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la variazione della Denominazione sul Codice Fiscale dell'Associazione e registrazione del presente atto e del nuovo Statuto
La Presidente e la Segretaria vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto.
Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 18.15
La Segretaria
La Presidente
Gargiulo Rita

10/03/24
3
256